



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 029

AGENZIA DI ROMA

COD. 906 MS

POLIZZA N. 430347211

MODELLO R68

CONTRAENTE SOCIETA' ITALIANA REUMATOLOGIA

DATA EMISSIONE 22/12/2025

APPENDICE DI RINNOVO SIR - PROTEZIONE

Con la presente appendice le Parti concordano quanto segue:

La presente polizza n. 430347211 - Convenzione a Adesione Facoltativa -, emessa a garanzia della responsabilità civile professionale dei medici associati alla SIR (Associazione Italiana Reumatologia), si intende rinnovata fino alle ore 24 del 31.12.2026, alle medesime condizioni normative, incluse le clausole riportate qui di seguito che sostituiscono, abrogano derogano e integrano quanto già riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

1) Estensione della copertura assicurativa rivolta ai Medici Reumatologi ad altre specializzazioni mediche

Ad integrazione dell'art. 1.1 "Oggetto dell'Assicurazione" e di quanto riportato nel DIP - Documento informativo relativo al prodotto - nella sezione "Cosa è assicurato?", Generali Italia garantisce copertura assicurativa di responsabilità civile per i Danni ai medici laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti all'Associazione Italiana di Reumatologia (SIR) - specializzati in Reumatologia, nonché in

- Medicina Interna
 - Allergologia e Immunologia Clinica
 - Geriatria
 - Medicina Fisica e Riabilitazione
- limitatamente all'attività di Reumatologia.

2) A parziale deroga della sopra indicata polizza nella parte "Definizioni", per "Richiesta di risarcimento" si intende "La prima tra le seguenti situazioni di cui viene a conoscenza l'Assicurato (o Generali Italia, in caso di azione diretta):

- Qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività;
- Qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario (compresi citazione, negoziazione assistita, mediazione, ricorso, querela, avviso di garanzia), o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per presunto fatto colposo, o la notifica di un atto in cui un terzo si sia costituito parte civile in un procedimento penale, nonché l'avvio di azione della Corte dei conti, compreso l'invito a dedurre;
- La comunicazione formale con cui la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione formula o preavvisa una Richiesta di risarcimento ovvero manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave, a seguito di sentenza passata in giudicato;
- L'avviso all'Assicurato di espletamento di Consulenza Tecnica Preventiva ai sensi dell'art. 696 e 696 bis del c.p.c.

3) A integrazione della sopra indicata polizza nella parte "Definizioni", per "Sinistro

in serie" si intendono le Richieste di risarcimento presentate all'Assicurato o a Generali Italia a seguito di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori o omissioni riconducibili a una stessa causa. Tali Richieste rappresentano altrettanti Sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso).

4) All'art. 2 - Massimali di garanzia al punto a) LIMITI DI INDENNIZZO PER ASSICURATO/ADERENTE si precisa che, a deroga di quanto indicato per la garanzia di CTU di cui all'art. 1-b) Estensioni di garanzia - punto VII, la stessa è prestata, nell'ambito del massimale di polizza, senza alcun sottolimito.

All'art. 2 - Massimali di garanzia al punto b) LIMITI DI INDENNIZZO IN CASO DI CORRESPONSABILITÀ TRA PIÙ ASSICURATI viene aggiunto il seguente paragrafo "RESPONSABILITÀ IN SOLIDO" - "Se l'Assicurato risulta responsabile in solido con altri soggetti, Generali Italia risponde per l'intero, fermo restando il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

5) A parziale deroga dell'"Art. 3 - Tariffa e relative Combinazioni di Massimale, Garanzia, Estensioni, Franchigia e Premio Annuo" si precisano le seguenti variazioni relative ai massimali e premi di polizza:

TARIFFA - per singolo professionista indenne negli ultimi 5 anni
Combinazione 1: Garanzia CG - Colpa Grave

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia PD	PREMIO ANNUO	finito	Franchigia
500.000,00 no	356		0	
1.000.000,00	no 414		0	
2.500.000,00	no 437		0	
500.000,00 sì	373		0	
1.000.000,00 sì	434		0	
2.500.000,00 sì	465		0	

TARIFFA - per singolo professionista indenne negli ultimi 5 anni
Combinazione 2: Garanzia CG Colpa Grave e LP Libera Professione

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia PD	PREMIO ANNUO	finito	Franchigia
500.000,00/3.000.000,00 no		690		01.000.000,00/3.000.000,00 no
828 0				
2.500.000,00/6.000.000,00 no		1.092		0
500.000,00/3.000.000,00 sì		759		0
1.000.000,00/3.000.000,00 sì		910		0
2.500.000,00/6.000.000,00 sì		1.201		0

TARIFFA - Garanzia S - Specializzando

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia PD	PREMIO ANNUO	finito	Franchigia
500.000,00/3.000.000,00 no		207		0
1.000.000,00/3.000.000,00 no		235		0
2.500.000,00/6.000.000,00 no		287		0

TARIFFA - per singolo professionista massimo 2 sx negli ultimi 5 anni
Combinazione 1: Garanzia CG - Colpa Grave

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia PD	PREMIO ANNUO	finito	Franchigia
500.000,00 no	448		0	
1.000.000,00	no 517		0	
2.500.000,00	no 546		0	
500.000,00	sì 471		0	
1.000.000,00	sì 546		0	
2.500.000,00	sì 586		0	

TARIFFA - per singolo professionista massimo 2 sx negli ultimi 5 anni
 Combinazione 2: Garanzia CG Colpa Grave e LP Libera Professione

MASSIMALE Sx/annuo	Garanzia PD	PREMIO ANNUO	finito	Franchigia
500.000,00/3.000.000,00	no	862		01.000.000,00/3.000.000,00 no
1.035 0				
2.500.000,00/6.000.000,00	no	1.368	0	
500.000,00/3.000.000,00	sì	948	0	
1.000.000,00/3.000.000,00	sì	1.138	0	
2.500.000,00/6.000.000,00	sì	1.506	0	

ESTENSIONI CON SOPRAPREMIO (da aggiungere alla combinazione Tariffaria scelta)

ULTRATTIVITA' 10 anni PER CESSAZIONE ATTIVITA' 100% premio annuo

6)A parziale deroga dell' " Art. 20 - Denuncia e gestione dei sinistri e obblighi dell'Assicurato/Aderente" il termine di presentazione della denuncia viene elevato a 30 giorni.

7)All'art. 18 - Denuncia e gestione dei sinistri e obblighi dell'Assicurato si introduce l'ultimo paragrafo (Azione diretta) - La Compagnia di assicurazione è tenuta alla gestione della Richiesta di risarcimento pervenuta direttamente dal danneggiato. Generali Italia risponde entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Generali Italia può non accogliere la Richiesta di risarcimento se:

- i fatti dannosi derivano dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- i fatti che hanno generato la responsabilità si sono verificati prima del periodo di retroattività oppure le Richieste di risarcimento sono state presentate dopo la data di scadenza della Polizza;
- il Premio della Polizza non è stato pagato.

Generali Italia ha comunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 4 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Prof. Andreas Doria - Presidente SIR